

COMUNE DI CODOGNE'
(Provincia di Treviso)

*REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLE
"COMMISSIONI COMUNALI"*

Approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36 in data 28.6.1996 e n. 47 in data 30.9.1996. Integrato con successive deliberazioni di C.C. n. 27 del 13.5.1998, n. 18 del 31.3.2003, n. 40 del 27.9.2004 e n.38 del 22.9.2009.

Art. 1 (Istituzione e competenze)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. (29) 24 (2a) dello Statuto, l'istituzione ed il funzionamento delle "Commissioni Comunali".
2. Le Commissioni comunali hanno compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.
3. Per l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni comunali è competente il Consiglio comunale che provvede con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei votanti.
4. Sono istituite le seguenti commissioni:
 - servizi sociali e sanitari; (4)
 - sporte e tempo libero; (4)
 - urbanistica, lavori pubblici e ambiente;
 - statuto e regolamenti comunali;
 - attività culturali; (3)
 - giovani; (5) (6)
 - politiche sociali (7).

Art. 2 (Composizione, nomina e durata)

1. Ciascuna Commissione è composta da sette cittadini residenti nel Comune, in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.
2. Può far parte della Commissione anche chi riveste la carica di Consigliere (non assessore).
3. I membri di ciascuna Commissione sono nominati con deliberazione del Consiglio comunale.

La votazione avviene in forma palese su designazione dei capigruppo consiliari in proporzione alla consistenza numerica dei consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, il gruppo consiliare che ne aveva formulato la designazione provvede tramite il suo capogruppo a designare altro rappresentante ed il Consiglio comunale provvede alla sostituzione.
5. Tutti i membri durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio comunale che ne ha deliberato la nomina ed esercitano, comunque, le loro funzioni fino alla nomina dei successori.

Art. 3 (Presidenza e convocazione)

1. Il Presidente di ciascuna Commissione comunale è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che, convocata dal Sindaco, deve tenersi entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di nomina della Commissione medesima.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle sedute e gli argomenti da trattare. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso motivato diniego, il componente proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da un terzo dei membri della Commissione. La riunione è tenuta entro venti giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo del comune.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, al loro domicilio, almeno quattro giorni liberi prima di quello in cui si tiene la seduta, salvo comprovati motivi di urgenza ed indifferibilità.

Art. 4 (Funzionamento)

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
2. La Commissione, per l'esame di specifici argomenti, può invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche, nonché esperti in genere.
3. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
4. Le riunioni delle commissioni non sono pubbliche, salvo che il loro presidente o la maggioranza dei componenti ritengono trattarsi di discussione su temi che possono interessare la collettività. (2b)

Art. 5 (Segreteria – Verbale della seduta)

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da uno dei membri della Commissione, su designazione della Commissione stessa, privilegiando i rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza.
2. *Spetta al segretario della Commissione redigere i verbali delle sedute. Tali verbali vengono dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente e sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono, con gli eventuali emendamenti richiesti dai membri interessati. (1) (sostituito)*
2. Spetta al segretario della commissione redigere i verbali delle sedute. Tali verbali, dallo stesso sottoscritti unitamente al presidente, saranno depositati presso la segreteria comunale entro quindici giorni dalla data della seduta e saranno approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono, con gli eventuali emendamenti richiesti dai membri interessati. (1). E' fatta salva la riduzione del termine di giorni quindici, su richiesta dell'amministrazione comunale in casi di urgenza.
3. Le funzioni di relatore sugli argomenti di competenza della Commissione saranno assegnate dal Presidente ad uno dei membri, privilegiando i rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza.

- (1) *Art.5, comma 2, sostituito: modifica apportata con deliberazione di C.C. n. 27 in data 13.5.1998;*
- (2a) *Art.1: sostituito art .29 con art. 24 dello Statuto: modifica apportata con deliberazione di C.C. n. 14 in data 4.6.2001;*
- (2b) *All'art.4 aggiunto comma 4 : modifica apportata con deliberazione di C.C. n. 14 in data 4.6.2001*
- (3) *Istituita nuova commissione "Attività Culturali" con deliberazione di C.C. n. 18 in data 31.3.2003*
- (4) *Commissioni soppresse con delibera di C.C. n. 27 del 28.6.2004*
- (5) *Commissione Giovani istituita con delibera di C.C. n. 40 del 27.9.2004*
- (6) *Commissione soppresa con delibera di C.C. n.38 del 22.9.2009*
- (7) *Commissione Politiche Sociali istituita con delibera di C.C. n. 38 del 22.9.2009*